

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ARTICOLO 26 LEGGE N. 833/'78 PER IL 2023

Tra

L'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, con sede in Pordenone, via Vecchia Ceramica, 1, CF e P. IVA **01772890933** di seguito nominata "ASFO", legalmente rappresentata dal dottor Giuseppe Tonutti, nella qualità di Direttore Generale, a ciò autorizzato con **decreto n. 388 del 05.05.2023**, in proprio e in nome e per conto delle Aziende del SSR,

e

Friuli Riabilitazione srl, con Sede Legale in Via Groenlandia n. 5 a Roma e Sede operativa Via Carducci n. 42, Roveredo in Piano (PN), CF e P. IVA **12109431002**, rappresentata da Anna Magini, nata a Roma il 09/01/1943, qui di seguito chiamata "Friuli Riabilitazione srl", si conviene quanto segue:

ATTESO

- che le Aziende Sanitarie sono tenute ad assicurare direttamente o per il tramite di erogatori convenzionati e/o accreditati, le prestazioni specialistiche, ivi comprese quelle riabilitative, contenute entro i livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, secondo gli indirizzi della programmazione e delle disposizioni regionali;
- che l'art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92 e successive modifiche prevede che la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali definiscano accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipolino contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;
- che con DPCM 12 gennaio 2017 sono stati definiti e aggiornati i Livelli Essenziali di Assistenza, ivi compresi quelli relativi alla riabilitazione e all'assistenza protesica;
- che il DPR Reg FVG n. 151 dd. 26.07.2016 che ha approvato il Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali;
- che ai sensi dell'art. 34, comma 2 della LR 22/2019: "Gli accordi contrattuali di cui al comma 1 sono finalizzati: a) al contenimento dei tempi di attesa; b) all'integrazione dell'attività di ricovero; c) a supportare il sistema pubblico di assistenza in aree territoriali di difficile sostenibilità."
- che ai sensi dell'art. 65, comma 1 della LR 22/2019: "Gli accordi contrattuali regionali con le organizzazioni rappresentative delle strutture private e gli accordi aziendali con le strutture accreditate sono definiti in coerenza con la programmazione regionale che determina il fabbisogno e le risorse sulla base di requisiti e valutazioni di comparazione della qualità e dei costi";
- che ai sensi dell'art. 8, comma 4 della LR 23/2021: "Gli enti del Servizio sanitario regionale territorialmente competenti stipulano gli accordi contrattuali con gli enti gestori pubblici e privati di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani non autosufficienti accreditati, sulla base del regolamento di cui al comma 6".

CONSIDERATO

- che le prestazioni sanitarie di cui all'art. 26 l. 833/78 dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali dipendenti da qualunque causa ed erogate, nelle forme ambulatoriale, domiciliare, semiresidenziale e residenziale, sono comprese entro i livelli essenziali di assistenza;
- che Friuli Riabilitazione srl ai fini dell'erogazione di prestazioni specialistiche, diagnostico-funzionali e di riabilitazione extra-ospedaliera, con interventi di norma interdisciplinari, si avvale di interventi nelle forme semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare ed extra-murale;

– che la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità ha provveduto, con Decreto n° 239/SPS del 23.02.2022 con scadenza 30.06.2025, a rinnovare l’accreditamento a pieno titolo della struttura sanitaria Friuli Riabilitazione s.r.l. di Roveredo in Piano nella branca specialistica di Riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali, per il setting assistenziale ambulatoriale (prestazioni erogabili in forma individuale o a piccoli gruppi, anche a domicilio e in sede extramurale, in base alle previsioni del D.P.Reg. n. 151 del 26.07.2016);

PRESO ATTO

degli obiettivi di salute, delle competenze e delle azioni, entro i livelli essenziali di assistenza, rinvenibili nei seguenti atti di programmazione sanitaria regionale:

- DGR n. 712 del 9 marzo 2001 «Legge 833/78, art. 26. Adeguamento rette per prestazioni di riabilitazione e approvazione linee guida - Regole d’accesso e controllo per l’attività di riabilitazione ospedaliera ed extraospedaliera»;
- DGR n. 606 del 23 marzo 2005 «Approvazione del Piano Regionale della Riabilitazione»;
- DGR 465 del 11 marzo 2010 «L. R. 23/2004 art. 8 - approvazione definitiva del piano sanitario e sociosanitario regionale 2010 - 2012»;
- LR 17 dicembre 2018, n. 27 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale”;
- LR 12 dicembre 2019, n. 22 “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006”;
- DGR n. 480 del 17.03.2023 ad oggetto “LR 22/2019. Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2023. Approvazione definitiva.” che ha previsto alla Tabella n. 2 “Finanziamento attività finalizzate e/o delegate dalla Regione (c.d. sovraziendali)” la Linea 14 “Finanziamento per attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali” per un importo di 300.000,00 euro, in gestione a quest’Azienda Sanitaria, ad integrazione dei budget destinati al finanziamento degli accordi contrattuali valevoli per il 2023 per la remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture sanitarie operanti nella riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali;
- DGR n. 237 del 10.02.2023 “Adeguamento delle tariffe delle prestazioni erogate dalle strutture residenziali di assistenza territoriale” dove si delibera, tra le altre, l’adeguamento delle tariffe relative alle prestazioni di Riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, a decorrere dal 01.01.2023;

PREMESSO

che esiste un reciproco interesse ed una comune volontà, nei confronti degli utenti residenti nel territorio dell’ASFO di:

- garantire una risposta precoce in riferimento alla domanda;
- sviluppare una risposta integrata ai bisogni di salute;
- favorire l’appropriatezza riabilitativa anche attraverso l’adozione di protocolli diagnostico - terapeutico - riabilitativi;
- promuovere livelli equi di offerta attraverso risposte assistenziali/riabilitative coerenti al bisogno;
- garantire la continuità terapeutico/riabilitativa assistenziale e l’integrazione socio-sanitaria;
- ridurre eventuali criticità nelle liste /tempi di attesa;
- che i Responsabili della gestione della convenzione e degli atti conseguenti sono i Direttori di Distretto, per le prestazioni relative agli utenti residenti nei rispettivi territori di pertinenza, con il coordinamento del Direttore del Dipartimento di Assistenza Territoriale (DAT);

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra indicate, per l’erogazione di prestazioni riabilitative, a favore di minori e di adulti invalidi, accolti ai sensi dell’art. 26 della legge 833/78 e della DGR 712/2001, convengono quanto segue:

Art. 1 - Impegno delle risorse riabilitative

1. Friuli Riabilitazione srl, in ragione della capacità operativa di cui al provvedimento di accreditamento, come in premessa riportato, si impegna a:

- soddisfare la domanda di soggetti utenti che richiedono interventi precoci e/o che esprimono bisogni riabilitativi complessi;
- orientare prioritariamente le risorse riabilitative verso interventi di riabilitazione nei confronti di utenti che hanno indici predittivi di recupero piuttosto che obiettivi di mantenimento dei livelli funzionali;
- promuovere, attraverso la leva organizzativa e la rivisitazione eventuale dei percorsi clinico-riabilitativi, a parità di budget, una riduzione dei tempi di attesa dell'utenza stessa, in modo da garantire la presa in carico e l'avvio della prestazione di riabilitazione in base ai criteri di priorità condivisi con ASFO.
- concorrere all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda sanitaria, orientando la propria attività in relazione agli indirizzi della programmazione regionale e locale e agli effettivi bisogni dei cittadini, in applicazione del principio solidaristico di cui all'art. 2 Costituzione.

Art. 2 - Accesso dei soggetti e presa in carico riabilitativa

1. La presente convenzione ha ad oggetto le prestazioni riabilitative che richiedono un intervento personalizzato, interdisciplinare ed articolato da erogare a favore di soggetti utenti affetti da disabilità fisiche e sensoriali, dipendenti da qualunque causa, in regime ambulatoriale (prestazioni erogabili in forma individuale o a piccoli gruppi, anche a domicilio e in sede extramurale, in base alle previsioni del D.P.Reg. n. 151 del 26.7.2016).

2. Ai fini della procedura di accesso alla struttura accreditata di Friuli Riabilitazione srl, con particolare riguardo alla prescrizione, proroga e variazione del piano personalizzato di intervento riabilitativo, dell'autorizzazione nonché della procedura di dimissione e di validazione e controllo, si rinvia integralmente a quanto previsto dalla DGR 712/2001 "Legge 833/78, art. 26. Adeguamento rette per prestazioni di riabilitazione e approvazione linee guida - Regole d'accesso e controllo per l'attività di riabilitazione ospedaliera ed extra-ospedaliera".

Art. 3 - Prescrizione di protesi ed ausili

1. La prescrizione di ausili/protesi a favore di soggetti in carico riabilitativo presso Friuli Riabilitazione srl, residenti nel territorio di competenza dell'ASFO, su prescrizione degli specialisti di Friuli Riabilitazione srl, deve avvenire in conformità a quanto previsto dagli articoli 17, 18 e 19 del DPCM 12 gennaio 2017 nonché dagli allegati 5 e 12 allo stesso, dalle DGR. n. 712 del 9 marzo 2001, n. 2190 del 13 dicembre 2012 e n. 65 del 2018.

2. La prescrizione e il collaudo di dispositivi protesici e ausili da parte degli specialisti di Friuli Riabilitazione srl riguardano esclusivamente gli assistiti in carico riabilitativo a Friuli Riabilitazione srl e, facendo parte del Piano Personalizzato di Intervento, non possono essere tariffati a parte.

Art. 4 - Continuità delle cure

1. Friuli Riabilitazione srl rappresenta un'opportunità riabilitativa nella rete dei servizi territoriali, in particolare nei confronti degli utenti con gravi disabilità, pertanto la continuità delle cure, nonché l'accesso o la dimissione rappresentano tappe fondamentali nel percorso di cura dell'utenza.

2. Per gli assistiti con bisogni riabilitativi complessi, ovvero con rischio di disabilità a carattere permanente, a seguito della presa in carico da parte di Friuli Riabilitazione srl - mediante le procedure di cui al precedente art. 2 - e previa tempestiva segnalazione da parte di Friuli Riabilitazione srl stessa, verrà convocata dal Distretto competente l'Unità di Valutazione Distrettuale (UVD), per la definizione di un progetto integrato, sulla base delle previsioni della DGR n. 712 del 9 marzo 2001.

3. Sono inoltre previste UVD di verifica nel corso del progetto integrato, per l'eventuale presa in carico da parte dei servizi territoriali.

4. Il Piano Personalizzato d'Intervento deve contenere la definizione quali-quantitativa delle

prestazioni che saranno erogate e la loro frequenza. Al termine del percorso riabilitativo deve essere redatta in forma sintetica l'analisi dei risultati conseguiti a fronte degli obiettivi inizialmente definiti.

Art. 5 - Controlli

1. Controlli sull'attività e sulle prestazioni verranno svolti dai Distretti e dal Nucleo di Controllo Aziendale, costituito con Decreto n. 299 del 06.04.2022 e integrato con Decreto n. 722 del 15.09.2022 al fine di garantire la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie in applicazione della DGR n. 1321 del 11 luglio 2014.

Art. 6 – Modalità di erogazione delle prestazioni extramurali e domiciliari

1. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni in forma extramurale e domiciliare si precisa che le stesse possono essere erogate solo a fronte di Prescrizioni e/o Piani riabilitativi redatti dagli Specialisti Fisiatri di ASFO e/o dalle equipe distrettuali di cure primarie all'interno del Piano Assistenziale Individuale (PAI/PRI) o, nel caso di minori, dall'equipe di Neuropsichiatria Infantile e Adolescenza di ASFO.

Art. 7 - Condizioni per l'erogazione delle prestazioni sanitarie

1. Friuli Riabilitazione srl si impegna a garantire alti livelli di qualità e sicurezza delle prestazioni, con particolare riferimento all'appropriatezza, alla congruità tecnologica, alla modalità in refertazione ed a mantenere tutti i requisiti tecnologici, organizzativi, generali e specifici di autorizzazione e di accreditamento, relativi alle prestazioni oggetto della presente convenzione.

2. Friuli Riabilitazione srl si impegna a mantenere per i propri dipendenti l'applicazione del CCNL di categoria e degli obblighi da esso derivanti per tutta la durata della convenzione.

3. Friuli Riabilitazione srl garantisce che l'attività oggetto della presente convenzione verrà svolta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e che non si trovi in situazioni di incompatibilità.

4. Friuli Riabilitazione srl garantisce di far partecipare il proprio personale alle attività formative al fine di:

- garantire una risposta precoce in riferimento alla domanda;
- sviluppare una risposta integrata ai bisogni di salute;
- favorire l'appropriatezza riabilitativa anche attraverso l'adozione di protocolli diagnostico – terapeutici - riabilitativi condivisi;
- promuovere livelli equi di offerta attraverso risposte assistenziali/riabilitative coerenti al bisogno;
- garantire la continuità terapeutico/riabilitativa assistenziale;

5. Friuli Riabilitazione srl può prendere visione dell'offerta formativa di ASFO, sia nella pagina web della formazione di ASFO:

https://asfo.sanita.fvg.it/it/schede/provider_ecm_fvg_asfo/003_piano_formazione.html

ricercando in calendario eventi, sia consultando la bacheca del TOM di ASFO alla pagina web:

https://formazione-asfo.sanita.fvg.it/tom_fvg_asfo/bacheca.html

Art. 8 - Tetto di spesa complessivo

1. Viene fissato in Euro 460.000,00 (quattrocentosessantamila /00) il tetto di spesa complessivo per l'attività di riabilitazione extra-ospedaliera ex art. 26 della L. n. 833/78.

2. Il tetto di Euro 460.000,00 comprende:

- Euro 5.335,00 a valere sui Fondi sovraziendali previsti dalla DGR n. 480/2023;
- le prestazioni ambulatoriali extramurali e le prestazioni domiciliari da erogare nel rispetto delle previsioni dell'art. 6 "Modalità di erogazione delle prestazioni extramurali e domiciliari".

3. I volumi massimi di attività per il 2023 relativi ai rapporti fra la struttura privata in oggetto e le altre Aziende del SSR della Regione Aut. Friuli Venezia Giulia vengono determinati in base alle indicazioni delle rispettive Aziende Sanitarie. Le autorizzazioni alla diagnosi e al trattamento, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, di soggetti residenti nel territorio di altre Aziende Sanitarie della Regione, affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali che abbisognino di

prestazioni sanitarie di riabilitazione dirette al recupero funzionale e sociale, verranno tempestivamente rilasciate dalle Aziende del SSR competenti, su richiesta di Friuli Riabilitazione srl, alle condizioni e ai termini dettati dalla DGR n. 712/2001. I relativi pagamenti verranno effettuati dall'ASFO, previa tempestiva autorizzazione delle Aziende del SSR competenti, nel rigoroso rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002. Le Aziende del SSR si impegnano, a loro volta, a rimborsare tempestivamente ASFO.

4. Le eventuali variazioni dell'importo fissato per le prestazioni sanitarie di cui all'art. 26 l. 833/78 potranno derivare esclusivamente da variazioni delle tariffe da parte della Regione ovvero da richieste ulteriori da parte delle Aziende del SSR.

Art. 9 - Saldo delle competenze

1. Friuli Riabilitazione srl prende atto che il tetto definito all'art. 8 rappresenta il limite massimo di impegno per l'ASFO, per cui un eventuale superamento dello stesso non darà luogo ad alcuna remunerazione aggiuntiva, salvo quanto previsto dal comma 4 dello stesso art. 8.

2. Alla luce della necessità di disporre dei rendiconti delle prestazioni rese ai fini del controllo, previsto dalla vigente normativa, sulla relativa regolarità, appropriatezza e correttezza, si conviene la seguente procedura di verifica e pagamento:

- Friuli Riabilitazione srl si impegna a fornire all'ASFO, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun mese, i rendiconti mensili previsti contenenti i dati personali degli assistiti in carico riabilitativo, gli estremi dell'autorizzazione, la prima diagnosi, il periodo di riferimento, il numero di presenze/prestazioni corredato da eventuali note e registro delle firme di presenza degli utenti o genitori/tutori/Amministratori di Sostegno o loro delegati;

- ASFO si impegna a provvedere alla verifica dei rendiconti mensili entro trenta giorni dal loro ricevimento e al pagamento entro sessanta giorni dalla verifica positiva.

3. Le parti convengono che attraverso rendiconti mensili si rendono possibili verifiche più sollecite dei dati di attività ad implementazione delle modalità previste dalla reportistica di ASFO.

Art. 10 - Flussi informativi

1. Friuli Riabilitazione srl si impegna a rispettare tutti gli adempimenti e le scadenze temporali relative alle rilevazioni di carattere statistico-informativo richieste dalla Regione FVG e dall'ASFO, secondo la normativa vigente e nell'ambito della reciproca collaborazione. Le rilevazioni di carattere statistico-informativo da fornire all'ASFO verranno definite con apposito atto in accordo tra le parti.

2. Le parti s'impegnano ad assicurare operatività di un tavolo di lavoro per lo scambio e la condivisione dei dati al fine di favorire progetti personalizzati e l'accompagnamento degli utenti nella fase di dimissione.

Art. 11 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata dal 01.01.2023 al 31.12.2023 e potrà essere modificata o integrata in qualsiasi momento, previo accordo delle parti, qualora dovessero intervenire innovazioni normative in materia o modifiche organizzative delle parti.

2. Previa espressione di volontà delle parti stesse, la convenzione potrà essere rinnovata alla naturale scadenza. Nelle more del rinnovo, la convenzione rimane efficace in regime di *prorogatio* per i primi quattro mesi del 2024 e comunque non oltre un mese dalla trasmissione da parte di ASFO della proposta contrattuale per l'anno 2024.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, qualora una delle parti intenda recedere dalla convenzione dovrà provvedere, mediante posta elettronica certificata, a darne disdetta formale che avrà effetto dopo due mesi dall'avvenuta comunicazione.

4. La presente convenzione sarà adeguata agli eventuali ulteriori provvedimenti regionali in materia, qualora dovessero intervenire nel periodo di vigenza della stessa.

Art. 12 - Trattamento dati personali

1. Le parti si impegnano ad osservare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018).
2. Le parti convengono che AsFO, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali degli utenti, provvederà, con separato atto, alla nomina della Struttura quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 13 - Protocollo di legalità

1. Friuli Riabilitazione s.r.l. si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti nei confronti del rappresentante legale dell'Ente gestore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari o richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, o affidamento di forniture o servizi a determinate ditte, danneggiamenti/furti di beni personali o della struttura.
2. Friuli Riabilitazione s.r.l. si impegna, per quanto lo possa riguardare direttamente, a rispettare il Codice di Comportamento approvato con DPR n. 62/2013 ed il Codice di Comportamento aziendale approvato con Decreto del Direttore Generale n. 1089 del 22.12.2022 reperibili sul sito web aziendale all'indirizzo

https://asfo.sanita.fvg.it/it/amministrazione trasparente/23_altri_contenuti/corruzione-2.html

3. Le parti prendono atto e si impegnano a rispettare le previsioni del D.Lgs. 165/2001, art. 53, comma 16-ter, qui di seguito riportato:

"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

Art. 14 - Inadempienze

1. Friuli Riabilitazione srl provvede a segnalare tempestivamente all'Azienda ogni circostanza che possa ostacolare un regolare svolgimento delle attività oggetto della convenzione.
2. Friuli Riabilitazione srl comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto della presente convenzione; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza.
3. Eventuali inadempienze da parte di Friuli Riabilitazione srl devono essere contestate dall'ASFO per iscritto e con la fissazione di un termine perché le stesse siano rimosse, pena la revoca della convenzione; trascorso inutilmente il termine concesso, ASFO potrà avviare la procedura di revoca.
4. Indipendentemente da quanto previsto al comma 1, l'ASFO ha la facoltà di revoca immediata della presente convenzione in presenza di cambiamenti di gestione della struttura o significative variazioni degli elementi di cui alle premesse della presente convenzione che incidano in maniera grave sulla capacità della struttura di svolgere le sue funzioni in maniera adeguata.

Art. 15 - Incedibilità dell'accordo e cessione dei crediti

1. Friuli Riabilitazione srl si impegna ad eseguire direttamente le prestazioni oggetto della presente convenzione, pertanto la stessa non può essere ceduta in tutto o in parte.
2. La successione nella titolarità della convenzione può avvenire solo a seguito di trasferimento della titolarità dell'autorizzazione e dell'accreditamento, alle condizioni previste dai provvedimenti regionali per i suddetti istituti.
3. Le parti concordano di escludere la cedibilità dei crediti derivanti dalla presente convenzione ai sensi dell'art. 1260, comma 2 c.c.

Art. 16 – Copertura assicurativa

1. Friuli Riabilitazione srl provvede a garantire idonea copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi e RCO per l'attività prestata in esecuzione della presente convenzione.
2. ASFO è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dalla esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione.

Art. 17 - Controversie

1. Eventuali controversie in ordine all'esecuzione della presente convenzione sono di competenza del giudice ordinario, il Foro competente in via esclusiva è quello di Pordenone.

Art. 18 – Registrazione. Spese

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a norma dell'art. 5, comma 2, del DPR n. 131 dd. 26.04.1986 e ss.mm.ii (Tariffa Parte Seconda – art. I lett. b) e le spese sono a carico della parte che la richiede. L'imposta di bollo è a carico della Struttura. Verrà assolta in modo virtuale dall'Azienda e rimborsata dalla Struttura.

Letto, firmato e sottoscritto a Pordenone il

il Direttore Generale
Azienda Sanitaria Friuli Occidentale
Dott. Giuseppe Tonutti

il Rappresentante di
Friuli Riabilitazione srl
Anna Magini

.....

.....

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si confermano per iscritto le disposizioni degli articoli 8, 9, 11 e 13.

il Direttore Generale
Azienda Sanitaria Friuli Occidentale
Dott. Giuseppe Tonutti

il Rappresentante di
Friuli Riabilitazione srl
Anna Magini

.....

.....

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Fornitori/operatori economici
(ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)

Spett.le fornitore operatore economico, fra i dati i che Lei conferisce in occasione della partecipazione alle procedure per l'affidamento, instaurazione ed esecuzione di rapporti pre-contrattuali e/o contrattuali e/o di presentazione di offerte nell'ambito di procedure, preventivi, ordini, fatture, vi sono anche quelli personali del Suo legale rappresentante *pro tempore* e dei Suoi collaboratori.

Tali dati personali sono trattati dall'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale attraverso personale autorizzato ad eseguire operazioni di trattamento, sia in formato elettronico che cartaceo, nel pieno rispetto del segreto professionale e d'ufficio e dei principi di liceità, sicurezza, correttezza, riservatezza, trasparenza, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio: un eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di procedere all'instaurazione del contratto o dell'accordo ed agli adempimenti richiesti.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, con sede a Pordenone in Via della Vecchia Ceramica n. 1.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali può essere contattato all'indirizzo e-mail:
privacy@asfo.sanita.fvg.it

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

L'Azienda tratta i dati personali dei Suoi collaboratori per perseguire finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione e gestione di rapporti pre-contrattuali e contrattuali, alla gestione di offerte, preventivi, ordini o fatture per prestazioni di servizi, anche professionali e qualificati, in conformità ed entro i limiti della vigente normativa sull'attività contrattuale e contabile della pubblica amministrazione, e per l'adempimento dei relativi obblighi di legge.

BASE GIURIDICA

La base giuridica del trattamento dei dati personali è l'esecuzione di misure pre-contrattuali e contrattuali e l'adempimento dei conseguenti obblighi legali.

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI

L'Azienda ASFO può comunicare i dati personali oggetto di trattamento, nei soli casi previsti dalla legge, a soggetti pubblici che agiscono come Titolari autonomi (a titolo esemplificativo: autorità giudiziaria, istituti previdenziali, assistenziali e di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Regione Friuli Venezia Giulia, Ministeri) ed a soggetti privati appositamente delegati, nominati Responsabili del trattamento (a titolo esemplificativo: compagnie di assicurazione, gestori e manutentori di piattaforme informatiche, società di consulenza e controllo).

PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati personali sono trattati da ASFO per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e conservati in modo sicuro per il tempo previsto dalla legge, tenuto conto

anche di quanto previsto dal Piano di conservazione della documentazione aziendale (cd. massimario di scarto) a tutela del patrimonio documentale.

ESERCIZIO DEI DIRITTI

L'Interessato, qualora ritenga che i Suoi dati personali siano trattati in violazione di legge, ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali e può comunque in ogni momento, presentando istanza all'indirizzo privacy@asfo.sanita.fvg.it, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali, opporsi al loro trattamento o chiederne la rettifica se inesatti, l'integrazione se incompleti e, nei casi stabiliti dalla legge, la limitazione o la cancellazione.

Il Titolare del trattamento dei dati personali
L'ASFO di Pordenone



Firma valida

La firma è in formato CAdES-BES



Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 11/05/2023 08:03:30 UTC

Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 11/05/2023 07:00:29 UTC



Il certificato non risulta revocato

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dettagli certificato

Nome e Cognome del soggetto: **GIUSEPPE TONUTTI**

Codice fiscale: **TINIT-TNTGPP64A05H5010**

Società: **Non disponibile**

Nazione: **IT**

Numero di serie: **0657ea3674553653**

Autorità emittente: **Actalis EU Qualified Certificates CA G1**

Utilizzo chiavi: **nonRepudiation**

Policies: **0.4.0.194112.1.2;, 1.3.159.10.1.1;CPS URI: <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-cps.pdf>;**

Validità: **dal 09/05/2019 15:57:23 UTC al 09/05/2025 15:57:23 UTC**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dichiarazione di Trasparenza: (it)

- <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-it.pdf>

PKI Disclosure Statements (PDS): (en)

- <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-en.pdf>

Il certificato è valido

Appendice A

A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

A.1.1 Actalis EU Qualified Certificates CA G1

Nome e Cognome del soggetto: **Actalis EU Qualified Certificates CA G1**

Nazione: **Non disponibile**

Numero di serie: **4cd6406f031e430c**

dal **24/04/2017 13:18:38 UTC** al **19/04/2037 13:18:38 UTC**

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	11/05/2023
Nome	ACCORDO 2023 FRIULI_RIABILITAZIONE.PDF.P7M
Impronta	6740A5076A51B86DE84D112CFAB2A6831B0F4B3DA6244C7732379D864186039B
Dimensione (Byte)	250,431

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-GEN-2023-35329-A
Verso	Arrivo
Data registrazione	10/05/2023

TRASMISSIONE TELEMATICA	
Tipo trasmissione	PEC (posta elettronica certificata)
Casella trasmissione	friuli_riabilitazione@legalmail.it
Data spedizione	10/05/2023 11:43:16

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	ANNA MAGINI
Codice Fiscale	TINIT-MGNNA43A49H501F
Codice Identificativo	SIG000004679278
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	70 30 71 CB 13 65 7F 3B 55 27 F2 FF 53 A7 C9 B6 A0 FD 09 FD A8 85 4E C7 94 86 9B 24 7F AF 3A 52 72 B0 52 E2 2F B2 5B E9 92 C9 8E 3A 10 C3 8D 2D E9 96 63 C5 67 41 4E F5 62 74 E2 E1 87 26 66 EF 6A 78 F8 92 6C 93 08 27 D3 CB 1E BE 6C 28 29 87 21 E4 2D 56 57 AB 38 E7 99 7A 1D 1F A3 85 8D 4C BC D5 0E 9B 97 09 F5 16 E0 99 64 97 D0 B4 3B 92 94 E0 54 81 25 66 D6 CC 55 DE C9 EF 7F 48 C1 F4 96 A5 74 67 90 22 10 98 10 05 96 67 1F E3 2E A2 A1 68 D2 AE 25 67 13 1B 49 34 0D 82 99 4A A5 A2 DC EF 5B 36 3F 1A F8 46 AF D3 97 50 A2 4B 64 AE CC 04 D1 E0 0F DB FF AF 21 F7 F1 24 31 C2 41 0A D3 8F 3A 78 9F 53 04 62 94 69 59 1C 5E 32 3C 70 25 F7 99 CF DE 00 66 F2 04 B9 F1 97 2D E3 64 DE E2 51 EF 21 3C CB 44 7D D6 2F 1A 38 ED FC E8 CB AA 2D A7 FA 41 BE 9D C1 CA 1A 2B CB 46 C7 40 ED
Data e ora della Firma	10/05/2023 09:25:31 GMT
Validità del certificato	Dal 03/02/2022 09:50:26 GMT al 03/02/2025 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL non eseguita	
Firma Valida	